

**R.R. 30 dicembre 2016, n. 2:** *“Regolamento in materia di incentivi per le attività svolte da personale regionale in vigore dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 163 del 2006, nel periodo dal 19 agosto 2014 al 19 aprile 2016”* - Oggetto assembleare n. 3605/2016

**SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA**

**allegata alla  
Delibera di Giunta n° 1958 del 2016**

**SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA**  
**Regolamento regionale che non prevede oneri**  
**(Clausola di neutralità finanziaria)**

Il Progetto di “Regolamento in materia di incentivi per le attività svolte da personale regionale in vigore dell'art.93 del decreto legislativo n. 163 del 2006, nel periodo dal 19 agosto 2014 al 19 aprile 2016”, adegua l'ordinamento regionale alla normativa nazionale esplicitata nel titolo, tramite un complesso di disposizioni contenenti principi, criteri e modalità da osservare per l'erogazione ai dipendenti regionali degli incentivi previsti dalla legge per l'espletamento di attività connesse alla progettazione di opere o lavori pubblici, nell'arco di tempo intercorrente tra l'entrata in vigore della L. n. 114/2014 e quella del D.Lgs. n. 50/2016.

Il provvedimento proposto sostituisce il regolamento regionale n. 5/2006 (Regolamento in materia di incentivi per l'attività di progettazione e di pianificazione svolta da personale regionale) che viene, conseguentemente, abrogato, fatti salvi i casi in cui, secondo esplicita previsione del nuovo testo, residua un margine per la sua applicazione. Parimenti, con l'entrata in vigore del nuovo regolamento esaurisce la sua operatività la direttiva del Direttore Generale Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e telematica PG 390801 del 24/10/2014, che, in assenza di una disciplina transitoria all'interno della normativa nazionale, aveva impartito le indicazioni operative per la gestione provvisoria dell'istituto.

Il regolamento in esame, disciplinando criteri e modalità tecnico-operative di verifica dei presupposti sostanziali e procedurali dell'erogazione di risorse già stanziati nelle previsioni di spesa riferite ad opere e lavori pubblici, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Gli obiettivi dell'intervento si possono così sintetizzare:

- consentire l'erogazione al personale regionale coinvolto degli incentivi riguardanti le attività espletate nel periodo sopra definito, alle condizioni e secondo i presupposti allora vigenti, evitando sovrapposizioni di requisiti e procedure sensibilmente diversi tra le discipline contenute nel vecchio e nel nuovo Codice dei contratti pubblici;
- esplicitare gli ambiti di competenza dell'autonoma funzione regolativa dell'ente e quelli demandati alla contrattazione collettiva decentrata, in base a quanto stabilito dall'articolo 93, D.Lgs. n. 163/2006, mediante espliciti rinvii, all'interno del regolamento, ad appositi accordi tra amministrazione e organizzazioni sindacali, la cui formale adozione è condizione di efficacia del regolamento stesso;
- chiarire, vista la successione, in materia, delle normative citate, quali sono le attività soggette, secondo i principi generali dell'ordinamento e la loro qualificata interpretazione, all'applicazione delle nuove o delle pregresse regole.

A tal fine, il nuovo regolamento recepisce gli aggiornamenti della disciplina recati dalla L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014, che ha abrogato i commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 163/2006, introducendo i commi da 7-bis a 7-quinquies all'interno dell'articolo 93 del medesimo Decreto. Quest'ultimo è stato successivamente superato dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, ma va comunque applicato alle attività espletate nel periodo in cui è rimasto vigente nella versione riformata dalla L. n.114/2014 e di tale specifico e delimitato ambito di attuazione si occupa il testo proposto.

La neutralità finanziaria degli effetti del provvedimento in esame conseguono direttamente dal fatto che le risorse da ripartire per le finalità incentivanti sono già definite, nella percentuale massima del 2 per cento, al momento della pianificazione economica del progetto e l'applicazione del regolamento proposto può solo modificare al ribasso tale percentuale, in sede di quantificazione effettiva delle somme da destinare agli aventi diritto.

Di più, taluni dei contenuti del provvedimento possono essere inquadrati come parte di una *spending review*:

- la destinazione all'incentivazione individuale di una percentuale delle risorse del fondo e non della sua intera dotazione;
- l'esclusione dei dirigenti dal novero dei beneficiari;
- la riduzione degli emolumenti conseguenti al mancato rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi del progetto esecutivo;
- il limite agli incentivi che si possono complessivamente corrispondere nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni.

Per le motivazioni sopra indicate, il Progetto di provvedimento proposto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.